



N. 31

REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL'ARQUATO Provincia di Piacenza

.....

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE
SEDUTA PUBBLICA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

.....

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** questo giorno **30** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **9,00** nella Biblioteca Comunale – 1° Piano Palazzo Vigevani Gravagli - Sede Comunale.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero convocati i Consiglieri Comunali.

- **SONO PRESENTI I SIGNORI:**

1	ROCCHETTA	IVANO
2	DOVANI	GIUSEPPE
3	FREPPOLI	GIUSEPPE
4	TICCHI	FRANCO
5	MAGNELLI	LEONARDO
6	BELFORTI	MAURIZIO
7	BOSELLI	UMBERTO
8	BERSANI	GIUSEPPE
9	SALOTTI	FABIO
10	MANGIA	ALESSANDRO
11	CAROTTI	FILIPPO
12	SIROSI	ROMINA

- **SONO ASSENTI I SIGNORI:**

1	BACCANTI	BERNARDO	Assente giustificato
---	----------	----------	----------------------

- Assiste il Segretario Comunale **Dr. Giovanni De Feo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

- Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco **IVANO ROCCHETTA** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato.

Illustra l'argomento il Sindaco;

Il Consiglio Comunale

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi **i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;**

ATTESO che **il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:**

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle Amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., **entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del predetto decreto)**

Richiamata la deliberazione 19/2017 della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, di linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D.lgs n. 175/2016;

TENUTO CONTO che, questo Comune, **alla data del 23 settembre 2016** possedeva la seguente partecipazione societaria:

SOCIETA' LEPIDA SPA (QUOTA DEL 0,0015)

Si vedano schede allegate di relazione di cui alla deliberazione 19/2017 della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, di linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D.lgs n. 175/2016;)

Trattasi di società indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente in quanto consente la realizzazione, la gestione e la fornitura di servizi di connettività sulla rete regionale a banda larga delle PA (diffusione banda ultra larga, nuovi punti wifi pubblici e gratuiti di accesso alla rete internet, supporto alla diffusione delle agende digitali locali). In particolare si evidenzia che Lepida S.p.a. gestisce reti di telecomunicazioni tra cui la rete in fibra ottica denominata “Rete Lepida” e la rete radiomobile regionale per le emergenze denominata “ERretre”. Lepida Spa è inoltre la società di riferimento della Regione e di tutti i suoi Enti Soci per la realizzazione di nuove reti di telecomunicazioni a banda larga e ultra larga. Dette attività di realizzazione e gestione di reti di comunicazione elettronica sono qualificate come di primario interesse generale dal D.lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) all'art. 3 comma 2 e possono essere svolte dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti locali o da loro associazioni esclusivamente per il tramite di società controllate o collegate (art. 6 co. 1 D.lgs 259/2006).

Verificato che la società rispetta i requisiti di cui alla normativa citata per il mantenimento della partecipazione detenuta, in quanto negli ultimi cinque esercizi

(dall'anno 2011 all'anno 2015) ha sempre chiuso il bilancio in utile, il fatturato medio di riferimento per il triennio 2013/2015 è ben superiore alla soglia minima di legge di € 500.000,00, per la precisione ammonta ad **€ 22.373.321,33**, il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti, non necessita di azioni per il contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. F), non necessita di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett.g.).

Si dà atto che sussiste per questo Comune la convenienza economica dell'erogazione del servizio tramite tale società rispetto ad altre forme alternative (gestione diretta ecc.) sotto il profilo dell'analisi costi/benefici e delle risorse umane e tecnologiche, anche alla luce delle difficoltà e dei vincoli assunzionali dei Comuni e delle competenze tecniche specifiche necessarie;

Lepida spa non possiede alcuna partecipazione in altre società, come da attestazione rilasciata via pec dalla società stessa alla pec dell'ufficio di ragioneria comunale (acquisita agli atti) e quindi non si rilevano società a partecipazione indiretta;

CONSIDERATO che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, nello specifico il servizio svolto per il tramite di **LEPIDA SPA**, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalla società partecipata **LEPIDA SPA**, posseduta dall'Ente;

(CONSIDERATO che **la ricognizione è adempimento obbligatorio** anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nelle **“schede di relazione di cui alla deliberazione 19/2017 della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, di linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D.lgs n. 175/2016;”**, allegate al presente atto, dettagliate per ciascuna partecipazione detenuta, di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il prescritto termine, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, **(servizio economico-finanziario)** ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale svolte in ordine alla partecipazione detenuta in Lepida spa;

RITENUTO, SULLA BASE DI QUANTO SOPRA ESPlicitato, CHE Sussistano tutte le ragioni sia giuridiche che economico-finanziarie, per il mantenimento della partecipazione detenuta in Lepida spa, ANCHE IN RIFERIMENTO alla convenienza economica dell'erogazione del servizio tramite società rispetto ad altre forme alternative (gestione diretta ecc.) sotto il profilo dell'analisi costi/benefici e delle risorse umane e tecnologiche, delle difficoltà e dei vincoli assunzionali dei Comuni, e delle competenze tecniche specifiche necessarie;

RICHIAMATO il precedente piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 109 del 25 06 2016, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P.;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio economico-finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti favorevoli ed unanimi ;

DELIBERA

1. **di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole** come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. **di individuare nell'allegato A** i dati riferiti alla società partecipata Lepida spa, per una quota dello 0,0015, con le motivazioni che giustificano il mantenimento della suddetta partecipazione;
3. che la presente deliberazione sia trasmessa alla società partecipata Lepida spa;
4. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;
5. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESPERITA votazione palese con il seguente esito:

Con voti favorevoli ed unanimi ;

DICHIARA

il presente atto **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134 – 4° comma- del D.Lgs. 267/2000.

Alle ore 10.15 il consiglio comunale termina.

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24,
D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO
16 GIUGNO 2017, N. 100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

IL FUNZIONARIO

Li 25.09.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
- dr Massimo Ampollini -

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

IL FUNZIONARIO

Li 25.09.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
- dr Massimo Ampollini -

**COMUNE DI CASTELL'ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA**

Deliberazione C.C. n. 31 del 30.09.2017

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.GIOVANNI DE FEO

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO**
(artt. 124, comma 1°, D.Lgs. 267/2000)

- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informativo di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione "Albo Pretorio On-Line" di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:
...4 10 2017.....

Addi

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)

Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)

Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)

Addi,

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -
